

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 29

Adunanza 19 luglio 2011

OGGETTO: GESTIONE DI PROCEDURE DI RECUPERO DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. INCARICO DI PATROCINIO ALLO STUDIO LEGALE AVV. ANNA VLACHOS.
(U.I. EURO 2.476,19.=)

Protocollo: 728 – 26254/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori ALBERTO AVETTA e UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore D'Acri.

Premesso che:

- L'imposta provinciale di trascrizione istituita dall'anno 1999, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 446/1997, si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
- Con decreto del Ministro delle Finanze 27/11/98 n. 435 sono state stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.
- La Provincia di Torino ha istituito con apposito regolamento l'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.), (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 471-150446 del 06/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

Rilevato che:

- la gestione attiva di detta imposta è risultata nel tempo assai problematica per il titolare d'imposta (provincia) in relazione principalmente al contrasto di possibili forme di elusione o evasione: tale situazione trae origine dal fatto che il presupposto impositivo dell'I.P.T. non individua come elemento attivo centrale l'ente pubblico titolare dell'imposta, bensì scaturisce dalla presentazione da parte di un terzo, della

formalità di iscrizione/trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

- L'I.P.T., mutuata dalla I.E.T. (Imposta erariale di trascrizione) ed A.P.I.E.T. (Addizionale provinciale sull'imposta erariale di trascrizione), sconta una politica agevolativa ed esentiva le cui leve finanziarie e decisioni esulano dalla competenza del soggetto titolare, derivando le medesime da norme adottate a livello statale e ministeriale.
- Il soggetto passivo d'imposta (acquirente del veicolo), nella maggior parte dei casi non è parte attiva diretta del versamento dell'imposta: nel caso di acquisto di veicoli per il tramite di una concessionaria, infatti, la registrazione al PRA dell'atto di compravendita e il conseguente versamento dell'imposta dovuta vengono effettuati dal concessionario stesso per il tramite di un'Agenzia di "pratiche auto", con conseguente assenza di intervento diretto nei rapporti con il P.R.A. stesso.

Constatato che:

- Nell'ambito della collaborazione attivata da tempo con la Regione Piemonte finalizzata ad individuare i soggetti e le situazioni di elusione/evasione della imposta provinciale e di quella di competenza regionale (cd.imposta di bollo) risultano tipicizzate quelle effettuate da taluni soggetti dichiaratisi "commercianti di auto usate" che in quanto tali beneficerebbero dell'esenzione dall'imposta provinciale.
- La differenziazione delle aliquote di I.P.T. tra le diverse province, a favore di quelle appartenenti a regioni con agevolazioni fiscali di differente natura, determina talvolta l'apertura, da parte dei commercianti d'auto, di sedi secondarie in quelle zone nelle quali le aliquote risultano agevolate; tuttavia a tale diversificazione territoriale può talvolta comportare la non piena ed effettiva operatività sul territorio in cui viene dislocata la sede secondaria.
- In tale contesto il vigente regime di esenzione/agevolazione dell'I.P.T., mutuato dalla precedente imposta erariale e basato sulla presentazione della documentazione prope-deutica alla iscrizione/trascrizione non al soggetto titolare dell'imposta ma ad un soggetto terzo, quale il P.R.A., può di fatto determinare il sorgere di presupposti elusivi.

Valutato che la Provincia di Torino da anni ha attivato, nel limite delle possibilità consentite dalla normativa vigente e dai vincoli di finanza pubblica, un percorso di gestione attiva dell'imposta in esame, attraverso anche la stipulazione di una convenzione con la Regione Piemonte, titolare della tassa automobilistica e la conseguente individuazione di un "cruscotto fiscale", avente per oggetto la proprietà/il possesso del veicolo.

Rilevato che attraverso tale "cruscotto fiscale" si è reso possibile effettuare controlli incrociati tra soggetti passivi dell' I.P.T. e quelli della tassa automobilistica, disponibili nella "banca dati" della Regione Piemonte, addivenendo all'individuazione di possibili "sacche di evasione" da parte di soggetti che, seppur privi del presupposto giuridico, hanno richiesto l'esenzione dall'applicazione dell'I.P.T. ai sensi dell'art. 56, c.6, D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

Considerato che:

- il vigente Regolamento della "riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 novembre 1998 n. 497-182438/98 prevede all'art. 33, C. 1, che *"la tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura"*.
- In relazione a quanto sopra riportato, ogni Dirigente titolare di una specifica entrata, così come assegnata dal relativo PEG, è responsabile dell'accertamento e dell'incasso della stessa. In caso di omesso versamento il medesimo Dirigente/il Servizio Avvocatura, cia-

scuno per la parte di propria competenza, deve procedere al relativo recupero. Per le entrate patrimoniali si dovrà procedere mediante: intimazione al pagamento (messa in mora da parte del singolo Dirigente responsabile dell'entrata; ingiunzione di pagamento (R.D. 639/1910) da parte del singolo Dirigente responsabile dell'entrata; iscrizione a ruolo (Art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - Art 3, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 a carico del Dirigente dell'Ufficio Tributi); per le entrate tributarie il recupero dovrà avvenire mediante accertamento e iscrizione a ruolo da parte del Dirigente dell'Ufficio Tributi".

Rilevato che la casistica di potenziale evasione fiscale come sopra riportata, considerata la complessità della materia in relazione ad una norma che risulta essere non puntuale in ogni suo aspetto applicativo, comporta la necessità di una puntuale assistenza legale, anche al fine di prevenire il contenzioso e quindi a supporto dell'Ufficio tributi" che non risulta oggi dotato di un profilo professionale giuridico.

Dato altresì atto che Il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" prevede che il "Servizio Avvocatura" della Provincia "curi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'ente, svolgendo il complesso delle incombenze defensionali avanti le autorità giudiziarie di ogni ordine e grado. Svolge attività di consulenza legale agli organi di direzione politica e di direzione amministrativa dell'ente. Cura il complesso delle attività extragiudiziarie, anche al fine di prevenire il contenzioso, e coordina gli interventi dell'ente in ambiti di attività che comportino definizione di conflittualità e/o controversie, per assicurare uniformità delle procedure".

Preso atto che l'Avvocatura, a seguito della recente richiesta effettuata con nota prot. 267141 del 25 marzo 2011, di un parere in merito a specifici casi ha verbalmente comunicato che "tenuto conto della situazione di grave criticità dell'Avvocatura ad assolvere le molteplici incombenze processuali e di contenzioso di competenza, si trova nell'impossibilità di espletare, l'assistenza legale necessaria per prevenire l'eventuale contenzioso nel caso di cui trattasi".

Constatata la complessità della materia in esame, si ritiene necessario richiedere il supporto esterno di un avvocato, al fine di consentire la gestione del possibile recupero dell'I.P.T. non sotto il profilo strettamente tributario, ma sotto il profilo delle procedure giuridiche da dover espletare, attraverso il patrocinio legale di un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati.

Contattato a tal proposito l'Avvocato Anna Vlachos, dello Studio Legale Avv. Anna Vlachos, Codice Fiscale VLCNNA83M48L219E con sede in C.so Re Umberto n. 6 - 10121 - Torino, che in data 14.07.2011 ha presentato il preventivo di euro 2.476,19 (di cui euro 2.380,95 per prestazioni professionali ed euro 95,24 per contributo C.P.A. 4% - esente IVA ex art. 1, comma 100, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244). Ritenuto che lo stesso sia congruo, in relazione alla natura, ai contenuti, alla durata dell'incarico da conferire ed alla professionalità posseduta, come risulta dalla dichiarazione depositata agli atti.

Richiamato il "Regolamento per l'accesso agli impieghi" approvato con Deliberazione della del Consiglio Provinciale del 25 giugno 1996 n.122-97908/1996, modificato con D.G.P. 4 marzo 2008, n. 185-19941/2008 e D.G.P. 20 maggio 2008 n. 478- 30409/2008, ed in particolare l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale; nonchè gli artt. 53 ss dello stesso regolamento che definiscono criteri, modalità e procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo.

Preso atto che in base all'art. 60, c.1 lett. d), del citato Regolamento, essendo l'importo dell'incarico inferiore a 2.500,00 euro e non risultando opportuno sotto il profilo finanziario acquisire in via permanente maggiori risorse umane, non risulta necessario effettuare preliminarmente un'analisi comparativa.

Richiamati:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;
- l'art. 62, comma 2, del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate, e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Valutato che in relazione ai contenuti della Circolare interna del Segretario Generale del 29 giugno 2010, n. prot. 21699:

- Il contenuto dell'incarico è riferito alla gestione delle procedure per il recupero dell'Imposta provinciale di trascrizione del "Servizio finanze, tributi e statistica".
- L'affidamento dell'incarico è eccezionale e temporaneo in correlazione all'impossibilità di supporto interno del "Servizio Avvocatura".
- L'incarico è altamente professionale poiché inerente il completo iter delle procedure concorsuali in questione.
- In correlazione all'importo dell'incarico, non occorre la preventiva programmazione della Giunta Provinciale, né la valutazione preventiva del Collegio dei Revisori dei Conti in quanto non superiore a 5.000,00 (come indicato nella circolare succitata); di contro risulta cogente l'obbligo di sottoporre il presente provvedimento alla Corte dei Conti ai sensi ai sensi dell'art. 42 Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Vista la scheda istruttoria a firma del Dirigente del Servizio "Finanze, Tributi e statistica" del Direttore dell'"Area Risorse Finanziarie" e del Segretario Generale, depositata agli atti;

Dato infine atto che, in attesa di una chiara definizione in merito all'applicabilità della determinazione 07.07.2011, n. 4 dell'A.V.C.P., gli incarichi di "patrocinio legale" risultano esclusi dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. ed al conseguente obbligo di richiesta di C.I.G.

Rilevato che la spesa complessiva di 2.476,19 trova copertura finanziaria con applicazione della spesa sull'intervento 1010303 del bilancio di previsione 2011, cap. 4143 PEG 2011 che presenta la necessaria disponibilità.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il patrocinio legale ad un Avvocato esterno al fine di disaminare preliminarmente la sussistenza dei presupposti per un'eventuale azione legale nei confronti di specifici soggetti verso i quali sussiste una fondata possibilità di accertamento di evasione fiscale in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione, individuando altresì le fasi procedurali attraverso le quali procedere all'eventuale recupero dell'imposta evasa;
2. di affidare all'Avv. Anna Vlachos, dello Studio Legale Avv. Anna Vlachos, Codice Fiscale VLCNNA83M48L219E con sede in C.so Re Umberto n. 6 - 10121 – Torino, l'incarico di patrocinio di cui al comma precedente per l'importo di euro 2.476,19 (di cui euro 2.380,95 per prestazioni professionali ed euro 95.24 per contributo C.P.A. 4% - esente IVA ex art. 1, comma 100, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244);
3. di impegnare la cifra di euro €2.476,19 sull'intervento 1010303 del bilancio di previsione 2011, cap. 4143 PEG 2011;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta